

L'Amoris laetitia nel centenario della Comunione ai risposati

Fra' Iacopo Iadarola

(<http://www.lastampa.it/2017/04/08/vaticaninsider/ita/documenti/lamoris-laetitia-nel-centenario-della-comunione-ai-risposati-10xBMkO9BxvsH24peG8FbL/pagina.html>)

Nel XX secolo il numero dei matrimoni che richiedono il rimedio pastorale dello scioglimento del vincolo è aumentato sempre più. Nel 1917 vennero regolati i casi di scioglimento in favore della fede. Una lettura dell'esortazione di Francesco alla luce dei recenti sviluppi del diritto canonico.

Dall'anniversario della presentazione ai fedeli dell'Esortazione Apostolica post-sinodale *Amoris laetitia* di Papa Francesco, avvenuta l'8 aprile 2016, riguardo alla possibilità – ufficialmente aperta con questo documento – che divorziati risposati, in taluni casi, accedano all'Eucaristia si è aperto di recente un dibattito che purtroppo, da destra e da sinistra, corre sempre più il rischio di tralignare dai confini del legittimo e costruttivo confronto per sfociare nello scontro inutile ed ideologico di slogan e partiti presi. Di fronte a ciò, senza certo pretendere di chiarire ogni dubbio [1], pensiamo che sia anzitutto necessario riacquisire il senso delle proporzioni e ripartire da altre basi. Come ha poetato icasticamente Dante, è «l'aiuola che ci fa tanto feroci»; mentre talvolta basta un semplice allargamento di visuale per osservare i fatti più serenamente. Nel recente dibattito, a nostro parere, ci si è concentrati su di un singolo aspetto della questione a tal punto da dimenticare il contesto in cui quella questione è sorta; e a tal punto, soprattutto, da perdere il ricco insegnamento che la storia della nostra Madre Chiesa può darci – e specialmente la storia delle sue leggi. Con ciò, non ci accingeremo a citare questo o quel Padre della Chiesa o passo della Scrittura per giustificare qualche nostra tesi, ma prenderemo semplicemente atto dei recenti sviluppi del diritto canonico, a partire esattamente da cento anni fa. E chiediamo in anticipo perdono al lettore se dovremo dilungarci per una decina di pagine: ma se si vuole andare oltre la sterile diatriba da blog è inevitabile un paziente approfondimento. Veniamo dunque al titolo volutamente provocatorio di questo nostro contributo, e cerchiamo di spiegarlo raccontando un paio di storie.

Due storie semplici semplici e per nulla inverosimili...

Giovanni e Giovanna. Lei “cristiana all'acqua di rose”. Lui di famiglia non praticante, non battezzato e non credente. Si conoscono, si innamorano e si sposano in Chiesa validamente [2]: Giovanna ci tiene alla “cerimonia”, per Giovanni è assolutamente indifferente. Ma dopo qualche tempo Giovanna si innamora di un altro uomo, chiede il divorzio e si rifà una vita con lui. Giovanni, invece, incontra Cristo. Si converte, e vuole ricominciare una nuova vita anche lui. Conosce una ragazza cristiana e, dopo essersi battezzato, vorrebbe sposarla. Verifica se è possibile riconoscere la nullità del matrimonio precedente: ma il consenso era libero e consapevole da entrambe le parti, né c'erano vizi di forma, né ha rilevanza il fatto che allora Giovanni non credesse. Il matrimonio era valido a tutti gli effetti.

Giovanni sta per perdere le speranze quando scopre con gioia e gratitudine che c'è ancora una possibilità: gli viene spiegato che il suo era sì un matrimonio canonico, valido e indissolubile eppure – in quanto «non-sacramentale» perché uno dei due non era battezzato – con un'apposita procedura può essere sciolto dal Papa [3]. Una procedura regolata, dal 1917, da norme canoniche. Giovanni, ora felicemente risposato con la sua nuova moglie, ha figli e fa la Comunione.

Martino e Martina. Lei anche “cristiana all'acqua di rose”. Lui di famiglia non praticante che non si cura di battezzarlo – senonché la nonna insiste e i genitori lo fanno battezzare e anche cresimare. Ma

per il resto cresce non credente tanto quanto Giovanni. Poi Martino e Martina si conoscono, si innamorano e si sposano in Chiesa validamente [4]: Martina ci tiene alla “cerimonia”, per Martino è assolutamente indifferente. Ma dopo qualche tempo Martina si innamora di un altro uomo, chiede il divorzio e si rifà una vita con lui. Martino, invece, incontra Cristo. Si converte e vuole ricominciare una nuova vita anche lui. Conosce una ragazza cristiana e vorrebbe sposarla ma...qui comincia il dramma. Verifica se è possibile riconoscere la nullità del matrimonio precedente: ma il consenso era libero e consapevole da entrambe le parti, né c'erano vizi di forma, né ha rilevanza il fatto che allora Martino non credesse. Il matrimonio era valido a tutti gli effetti. Allora viene a sapere che ci sono casi, come quello di Giovanni, in cui c'era stato un matrimonio valido, persino celebrato in Chiesa, e che eppure si era potuto sciogliere – e crede che possa farlo anche lui. Deve presto ricredersi: gli viene spiegato che è semplicemente impossibile perché il suo matrimonio è «sacramentale» – in quanto contratto fra due battezzati – e quindi, a differenza di quello di Giovanni, non può essere sciolto nemmeno dal Papa. Non c'è niente da fare. Martino vorrebbe davvero sposare la sua nuova fidanzata e santificarsi insieme a lei costruendo una famiglia cristiana come ha potuto fare Giovanni. Ma dovrà rassegnarsi all'idea che – se vuole rispettare le leggi della Chiesa e ricevere la Comunione Eucaristica - né con la sua attuale fidanzata né con nessun'altra donna potrà mai sposarsi, avere dei figli o anche solo iniziare una convivenza che non sia «di fratello e sorella»: tutte queste opzioni - in quanto il suo matrimonio precedente con Martina è ancora sussistente - sarebbero una forma di adulterio. E questo ricadrebbe, ovviamente, anche sulla donna cristiana che accettasse di convivere con lui.

Chiediamo anzitutto venia alle lettrici: i casi sarebbero gli stessi anche invertendo le parti. Riguardo poi a chi stesse pensando che sono casi inventati o costruiti *ad usum Delphini*, rispondiamo con le recentissime parole di Benedetto XVI riguardo al caso drammaticamente reale di Martino: «*Con grande serietà urge oggi un'altra domanda. Ci sono oggi sempre più pagani battezzati, ovvero persone che sono divenute cristiane per mezzo del battesimo, ma che non credono e mai hanno mai conosciuto la fede. Questa è una situazione paradossale: il battesimo rende la persona cristiana, ma questa senza fede rimane comunque un pagano battezzato. Il can. 1055 §2 dice che “tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale, che non sia per ciò stesso sacramento”. Ma che cosa avviene quando un battezzato non credente non conosce per nulla il sacramento? Forse potrebbe avere la volontà dell'indissolubilità, ma non vede la novità della fede cristiana. L'aspetto drammatico di questa situazione diventa particolarmente evidente quando battezzati pagani si convertono alla fede e iniziano una vita totalmente nuova. Qui si pongono delle domande per le quali non abbiamo ancora una risposta. È tanto più urgente quindi approfondirle ulteriormente» [5].*

E riguardo al caso drammaticamente reale di Giovanni: “Nel secolo XX il numero dei matrimoni che richiedono il rimedio pastorale dello scioglimento del vincolo è aumentato sempre più [...] Quindici anni dopo la promulgazione del Codice pio-benedettino, i casi di scioglimento in favore della fede erano già così frequenti che la Congregazione del Sant'Uffizio il 1° maggio 1934 emanò una Istruzione con il seguente titolo: “Norme per l'istruzione del processo nei casi di scioglimento del vincolo matrimoniale in favore della fede mediante l'autorità suprema del Sommo Pontefice” [6].

Il caso di Giovanni: lo scioglimento di un matrimonio in favore della fede

Spendiamo dunque due parole per spiegare queste norme che, sicuramente, non sono molto conosciute. Le parole testé citate sono tratte dal documento *Potestas Ecclesiae*, del 2001, firmato da Joseph Ratzinger, il documento per l'appunto con cui viene attualmente regolata la procedura di scioglimento dei matrimoni – validi, celebrati in Chiesa, consumati – fra un battezzato e un non-battezzato. Prassi

che risale nella sua prima esplicitazione canonica al 1917 [7], esattamente cento anni fa: «La prassi dello scioglimento del vincolo, da concedersi dal Romano Pontefice caso per caso è stata introdotta dopo la promulgazione del Codice del 1917». Questa procedura non è molto conosciuta: per volere esplicito di chi redasse queste norme esse non sono mai state pubblicate negli *Acta Apostolicae Sedis* (la “Gazzetta” della Santa Sede) ma divulgate solo su alcuni periodici e spedite nelle curie delle singole Diocesi, «per evitare il pericolo che i mezzi di comunicazione sociale presentassero la Chiesa come favorevole al divorzio» [8]. Perché, di fatto, queste norme trattano di scioglimento di matrimoni, non solo tra due non battezzati, ma anche di matrimoni celebrati in Chiesa tra un battezzato e un non battezzato. Non solo: quando nel 1983 venne riformato il Codice di Diritto Canonico, queste norme furono volutamente «eclissate» dal nuovo Codice (ma non certo in quanto non siano leggi della Chiesa) per gli stessi motivi prudenziali su accennati [9].

Ora, lungi da noi voler gettare ombre su queste norme, oggi accessibili da tutti sul sito del Vaticano. Dio le benedica e benedica i Romani Pontefici che, a partire dal XVI secolo, ispirati dallo Spirito Santo [10] hanno gradualmente allargato oltre il «privilegio paolino» [11] la possibilità di sciogliere matrimoni in svariati casi ma sempre «in favore della fede», ovvero per la salute delle anime che, in determinati contesti matrimoniali, non avrebbero potuto esercitare liberamente e pienamente la propria fede [12]. E non si creda che sia stato un passaggio scontato: la facoltà, in virtù del privilegio petrino, di sciogliere matrimoni non-sacramentali (fra non battezzati o fra un battezzato e un non battezzato) è stato un cambiamento considerevole e della dottrina e della prassi, sulla cui liceità si è discusso fino all’altro ieri [13], e che è stato suggerito alla Chiesa dal contatto con le realtà delle terre di missione: i “segni dei tempi” parlavano alla Chiesa e ne incitavano l’approfondimento della Verità ben prima del Concilio Vaticano II. L’indissolubilità del matrimonio, infatti, come era intesa in base alle parole di nostro Signore («*il Creatore da principio li fece maschio e femmina [...] dunque l’uomo non divide quello che Dio ha congiunto*» [14]) e come insegnato da San Tommaso d’Aquino [15], è una proprietà tanto del matrimonio naturale e non-sacramentale, quanto di quello sacramentale e canonico. Ma, in virtù di quell’approfondimento della Verità, sempre più integralmente compresa per opera dello Spirito Santo, la Chiesa ha imparato col tempo – ma già da Paolo – a discernere fra indissolubilità del matrimonio non-sacramentale, che può essere sciolto «in favore della fede», e indissolubilità del matrimonio sacramentale, su cui nessuno al mondo può intervenire, neanche il Sommo Pontefice. La comprensione del principio dell’indissolubilità diviene così, in effetti, colta nella sua più precipua e specifica singolarità.

Quel che era cominciato come eccezione locale, è divenuto col tempo prassi per la Chiesa universale: e non certo per ledere in qualche modo il principio dell’indissolubilità del matrimonio, ma per venire incontro, con audace misericordia e con “rimedi pastorali” [16], alla sofferenza delle persone che potevano essere ingiustamente schiacciate da questo principio imperfettamente compreso, come nel caso, appunto, dei matrimoni non-sacramentali fra un battezzato e un non battezzato, come nel caso di Giovanni. È vero: c’è sempre il rischio di scandalo, c’è sempre il rischio che gli sprovveduti nella fede vedano in questi rimedi pastorali eccezioni al principio dell’indissolubilità – perciò sono state prese tutte le cautele del caso [17] – ma si è reputato questo rischio molto meno pericoloso rispetto a quello di privare intere vite, ingiustamente, della grazia sacramentale dell’Eucaristia e di un nuovo matrimonio. E chi stesse pensando che tali norme siano state frutto di una “scriteriata tendenza lassista” all’interno della Chiesa, prenda atto che una delle prime costituzioni apostoliche con cui si cominciò a sviluppare il privilegio petrino è stata la *Romani Pontifices* di San Pio V, nella cui memoria, il 30 aprile 2001 – non certo scelta a caso – le suddette norme sono state approvate da San Giovanni Paolo II, emanate dalla Congregazione per la Dottrina della Fede sotto la direzione del suo prefetto Joseph Ratzinger.

Il caso di Martino: il riconoscimento di nullità di un matrimonio celebrato senza fede

Giovanni ha così potuto, per la misericordia di Dio effusa tramite la Chiesa, ricominciare una nuova vita, anche sacramentale. Mentre Martino? Sposatosi senza fede, abbandonato dalla moglie e ora impedito a risposarsi cristianamente per tutta la vita? In quanto battezzato sposato con una battezzata, il suo matrimonio non può infatti essere sciolto nemmeno dal Santo Padre. Ricordiamo il suo caso con il discorso di Benedetto XVI prima citato: *«Questa è una situazione paradossale: il battesimo rende la persona cristiana, ma questa senza fede rimane comunque un pagano battezzato [...] L'aspetto drammatico di questa situazione diventa particolarmente evidente quando battezzati pagani si convertono alla fede e iniziano una vita totalmente nuova. Qui si pongono delle domande per le quali non abbiamo ancora una risposta»* [18].

Da queste parole risulta evidente che in casi come quello di Martino, per nulla inventati, la Chiesa tutta soffre, dai membri ai vertici, e non lascia nulla d'intentato per cercare di capire come venir fuori da sofferenze inutili che hanno poco a che vedere con la croce che ogni cristiano deve giustamente portare. Benedetto XVI, infatti, era già intervenuto su questa delicata questione svariate altre volte, come ad esempio nell'incontro con il clero della diocesi di Aosta nel 2005: *«Nessuno di noi ha una ricetta fatta, anche perché le situazioni sono sempre diverse. Direi particolarmente dolorosa è la situazione di quanti erano sposati in Chiesa, ma non erano veramente credenti e lo hanno fatto per tradizione, e poi trovandosi in un nuovo matrimonio non valido si convertono, trovano la fede e si sentono esclusi dal Sacramento. Questa è realmente una sofferenza grande e quando sono stato prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede ho invitato diverse Conferenze episcopali e specialisti a studiare questo problema: un sacramento celebrato senza fede. Se realmente si possa trovare qui un momento di invalidità perché al sacramento mancava una dimensione fondamentale non oso dire. Io personalmente lo pensavo, ma dalle discussioni che abbiamo avuto ho capito che il problema è molto difficile e deve essere ancora approfondito. Ma data la situazione di sofferenza di queste persone, è da approfondire. Non oso dare adesso una risposta [...]»* [19].

Ma fortunatamente ora questa risposta è arrivata, nella festa della Natività di Maria, l'8 settembre 2015, grazie a Papa Francesco e ai padri sinodali che hanno lavorato con lui: con la Lettera apostolica *Mitis iudex dominus Iesus*, sulla riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio nel Codice di Diritto Canonico. Secondo questa riforma, infatti, in casi come quello di Martino è legittimo e doveroso procedere, con l'accompagnamento giuridico e pastorale del Vescovo, alla verifica della nullità di un matrimonio celebrato senza fede. In questi casi non si tratta dello scioglimento di un vincolo matrimoniale, ma del riconoscimento del fatto che quel matrimonio non c'era mai stato: se questo riconoscimento avviene, Martino potrebbe sposarsi validamente in Chiesa con un'altra donna – non di nuovo, ma per la vera prima volta. Molti media hanno dato una lettura di questa riforma come dell'ennesima rivoluzione nello stile di Papa Francesco, così come anche molti cattolici intransigenti. Ma basta riandare alle parole or ora citate di Benedetto XVI per comprendere come Papa Francesco abbia semplicemente portato a compimento un'istanza di cambiamento che aveva percorso e percorso tutto il pontificato di Benedetto XVI.

Se non ne si fosse ancora convinti, citiamo stralci dell'ultimo discorso del Papa emerito alla Rota Romana, nel 2013: *«Il patto indissolubile tra uomo e donna, non richiede, ai fini della sacramentalità, la fede personale dei nubendi; ciò che si richiede, come condizione minima necessaria, è l'intenzione di fare ciò che fa la Chiesa. Ma se è importante non confondere il problema dell'intenzione con quello della fede personale dei contraenti, non è tuttavia possibile separarli totalmente. Come faceva notare la Commissione Teologica Internazionale in un Documento del 1977, «nel caso in cui non si avverta alcuna traccia della fede in quanto tale (nel senso del termine 'credenza', disposizione a credere), né alcun desiderio della grazia e della salvezza, si pone il problema di sapere, in realtà, se l'intenzione generale e veramente sacramentale di cui abbiamo parlato, è presente o no, e se il matrimonio è*

contratto validamente o no". Giovanni Paolo II, rivolgendosi a codesto Tribunale, dieci anni fa, precisò, tuttavia, che "un atteggiamento dei nubendi che non tenga conto della dimensione soprannaturale nel matrimonio può renderlo nullo solo se ne intacca la validità sul piano naturale nel quale è posto lo stesso segno sacramentale". Circa tale problematica, soprattutto nel contesto attuale, occorrerà promuovere ulteriori riflessioni [...] Non si deve quindi prescindere dalla considerazione che possano darsi dei casi nei quali, proprio per l'assenza di fede, il bene dei coniugi risulti compromesso e cioè escluso dal consenso stesso» [20].

Papa Francesco è ripartito precisamente da qui inserendo, nell'art. 14 della riforma del processo canonico *Mitis iudex*, «tra le circostanze che possono consentire la trattazione della causa di nullità del matrimonio [...] quella mancanza di fede che può generare la simulazione del consenso o l'errore che determina la volontà».

In questo modo Papa Francesco, e i Padri sinodali che hanno lavorato con lui e che avevano condiviso il mandato di Benedetto XVI di approfondire questa tematica, hanno operato sì un grande cambiamento, ma in piena linea col magistero immediatamente precedente. Come è noto per chi è del settore, il nodo da sciogliere consisteva nel fatto che per la dottrina canonistica precedente, ai fini del consenso su cui si gioca la validità del matrimonio, la fede non è affatto un requisito necessario, mentre è richiesta l'intenzione di fare ciò che la Chiesa intende fare [21]. Non perché la fede non rientri nell'essenza dei sacramenti (che per l'appunto sono chiamati "sacramenti della fede", come ricorda la *Sacrosanctum Concilium* al n°59), ma perché il matrimonio è «quasi un sacramento naturale» e nel caso del matrimonio tra battezzati si riteneva sufficiente, per «causare» la grazia del sacramento, la fede oggettiva «contenuta» nel battesimo dei contraenti. Questa visione è stata ribadita da ultimo da San Giovanni Paolo II nei suoi discorsi alla Rota Romana e nell'Esortazione apostolica *Familiaris Consortio*, in cui invitava il clero a non rifiutare ad alcuno il matrimonio, anche se fosse «imperfettamente disposto» alle realtà sovranaturali. Ma già a quei tempi, da prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, Ratzinger aveva cominciato a rilevare non l'erroneità, ma l'insufficienza di questo approccio: «Ulteriori studi approfonditi esigono invece la questione se cristiani non credenti – battezzati, che non hanno mai creduto o non credono più in Dio – veramente possano contrarre un matrimonio sacramentale. In altre parole: si dovrebbe chiarire se veramente ogni matrimonio tra due battezzati è "ipso facto" un matrimonio sacramentale. Di fatto anche il Codice indica che solo il contratto matrimoniale "valido" fra battezzati è allo stesso tempo sacramento (cfr CIC, can. 1055, § 2). All'essenza del sacramento appartiene la fede; resta da chiarire la questione giuridica circa quale evidenza di "non fede" abbia come conseguenza che un sacramento non si realizzi» [22].

Più tardi, da Papa, Benedetto XVI avrebbe continuato ad avanzare queste richieste di approfondimento, fino al suo ultimo discorso alla Rota Romana che abbiamo citato sopra, una sorta di piccolo testamento spirituale su questo delicato argomento. La strada che Papa Benedetto aveva voluto indicare in quell'allocuzione non era quella di introdurre la fede personale fra i requisiti del matrimonio – in questo era ed è quanto mai valida la dottrina precedente – ma nel riconoscere che il reciproco consenso matrimoniale, su cui si gioca la validità del sacramento, può essere dalla mancanza di fede personale dei nubendi viziato fino all'invalidità. E su questa strada ha continuato Francesco, riprendendo le fila del discorso benedettiano nella sua allocuzione alla Rota Romana del 2015: «Per questo il giudice, nel ponderare la validità del consenso espresso, deve tener conto del contesto di valori e di fede – o della loro carenza o assenza – in cui l'intenzione matrimoniale si è formata. Infatti, la non conoscenza dei contenuti della fede potrebbe portare a quello che il Codice chiama errore determinante la volontà (cfr can. 1099). Questa eventualità non va più ritenuta eccezionale come in passato, data appunto la frequente prevalenza del pensiero mondano sul magistero della Chiesa. Tale errore non minaccia solo

la stabilità del matrimonio, la sua esclusività e fecondità, ma anche l'ordinazione del matrimonio al bene dell'altro, l'amore coniugale come "principio vitale" del consenso, la reciproca donazione per costituire il consorzio di tutta la vita. "Il matrimonio tende ad essere visto come una mera forma di gratificazione affettiva che può costituirsi in qualsiasi modo e modificarsi secondo la sensibilità di ognuno" (Esort. ap. Evangelii gaudium, 66), spingendo i nubendi alla riserva mentale circa la stessa permanenza dell'unione, o la sua esclusività, che verrebbero meno qualora la persona amata non realizzasse più le proprie aspettative di benessere affettivo» [23].

Come asseriva opportunamente Benedetto XVI nel discorso alla Rota Romana del 2013, se è vero che la validità del matrimonio si fonda non sulla fede personale del nubendo, ma sulla sua intenzione «di fare ciò che fa la Chiesa», se è vero cioè che questi due aspetti non vanno confusi, cionondimeno non possono essere separati: in un contesto sempre più scristianizzato e ultrasecolarizzato si è man mano compreso che, per intendere ciò che intende la Chiesa circa il matrimonio, la fede personale può — sempre meno eccezionalmente — essere necessaria. E Papa Francesco ha continuato ad insistere su questo registro nei suoi successivi discorsi alla Rota Romana, di cui riportiamo un passo saliente, tratto da quello dello scorso gennaio: «*Da parte sua, Papa Benedetto XVI, nel suo ultimo discorso a voi rivolto, ricordava che "solo aprendosi alla verità di Dio [...] è possibile comprendere, e realizzare nella concretezza della vita anche coniugale e familiare, la verità dell'uomo quale suo figlio, rigenerato dal battesimo [...] Il rifiuto della proposta divina, in effetti conduce ad uno squilibrio profondo in tutte le relazioni umane [...], inclusa quella matrimoniale" (26 gennaio 2013, 2). È quanto mai necessario approfondire il rapporto fra amore e verità» [24].*

Il rapporto tra amore e verità! Siamo lontani anni luce dall'immagine di un Papa buonista che vorrebbe disgiungere questi due aspetti o far risaltare l'uno a scapito dell'altro. Al contrario, soltanto questo Papa, dopo aver messo in risalto il rapporto indissolubile tra amore e verità, ha coerentemente avuto il coraggio e la forza di cambiare una *mens* canonistica che, nonostante tutte le petizioni di principio in senso contrario, aveva avuto invece come risultato pratico la fatale separazione tra amore e verità nel matrimonio, consistente nella possibilità a tutti concessa di sposarsi validamente sì per amore (e anche senza) ma comunque trascurando completamente le verità di fede. Il cambiamento invocato da Papa Benedetto — e lo si capisce bene, data l'importanza capitale che aveva voluto dare alla rivalutazione della virtù teologale della fede nel suo pontificato — e attuato da Papa Francesco va invece nella direzione esplicita di ricongiungere amore e fede nel sacramento del matrimonio. In negativo questo si è tradotto, con la *Mitis iudex*, nel riconoscimento della possibile nullità di matrimoni celebrati senza fede (ovviamente non tutti, ma solo quelli in cui la mancanza di fede è stata tale da viziare il consenso). In positivo, questo deve ancora tradursi nell'istituzione di un vero e proprio catecumenato per gli sposi, affinché non arrivino più al "Mistero grande" (Ef 5,32) del matrimonio completamente sprovvisti e inconsapevoli. Sulla necessità urgente di questo «catecumenato» ancora tutto da pensare, Francesco si è apertamente pronunciato proprio nel suo ultimo discorso alla Rota Romana. Affinché non si verificino più o si verificino il meno possibile «casi paradossali e drammatici» come quello di Martino, e il sacramento del matrimonio cominci ad essere onorato in tutto il suo splendore, di letizia, di verità e di amore.

Il caso di Anna: la Comunione a un fedele divorziato risposato

Veniamo ora finalmente al caso dell'*Amoris laetitia* da cui ha preso le mosse la nostra riflessione. Quanto abbiamo precedentemente esposto era necessario per comprendere che la riforma del processo canonico, instaurata dalla *Mitis Iudex*, sia stata un parto gemellare insieme con l'*Amoris laetitia*. Leggendo la relazione del Sinodo sulla famiglia del 2014 si possono vedere quasi giustapposte le istanze di rivalutare il concorrere della fede ai fini della validità del matrimonio (istanze, come abbiamo

visto, iniziate precisamente con Ratzinger) con le istanze di rivalutare le situazioni irregolari per un eventuale accesso, in taluni casi, dei divorziati risposati alla Comunione Eucaristica. Ed entrambe le istanze sono andate, complementariamente, in porto. Ma entrando nello specifico, quali sono questi casi in cui è possibile, secondo l'Esortazione post-sinodale, l'accesso alla Comunione Eucaristica? Papa Francesco, nell'ampio respiro del documento che è stato scritto per presentare la bellezza dell'amore matrimoniale e non certo per addurre una «insopportabile casistica» di situazioni irregolari, presenta sì un ventaglio di possibilità che la complessa realtà di queste situazioni irregolari può offrire, ma si tiene ben lontano dal fare un preciso elenco di casi del tipo: «Comunione sì, Comunione no».

Rileggiamo pazientemente alcuni passi salienti dell'*Amoris laetitia*:

«Per esempio, se una donna deve allevare suo figlio da sola, per una separazione o per altre cause, e deve lavorare senza la possibilità di lasciarlo a un'altra persona, lui cresce in un abbandono che lo espone ad ogni tipo di rischio, e la sua maturazione personale resta compromessa. Nelle difficili situazioni che vivono le persone più bisognose, la Chiesa deve avere una cura speciale per comprendere, consolare, integrare, evitando di imporre loro una serie di norme come se fossero delle pietre, ottenendo con ciò l'effetto di farle sentire giudicate e abbandonate proprio da quella Madre che è chiamata a portare loro la misericordia di Dio. In tal modo, invece di offrire la forza risanatrice della grazia e la luce del Vangelo, alcuni vogliono "indottrinare" il Vangelo, trasformarlo in "pietre morte da scagliare contro gli altri"» [25].

«I divorziati che vivono una nuova unione, per esempio, possono trovarsi in situazioni molto diverse, che non devono essere catalogate o rinchiusi in affermazioni troppo rigide senza lasciare spazio a un adeguato discernimento personale e pastorale. Una cosa è una seconda unione consolidata nel tempo, con nuovi figli, con provata fedeltà, dedizione generosa, impegno cristiano, consapevolezza dell'irregolarità della propria situazione e grande difficoltà a tornare indietro senza sentire in coscienza che si cadrebbe in nuove colpe. La Chiesa riconosce situazioni in cui "l'uomo e la donna, per seri motivi - quali, ad esempio, l'educazione dei figli - non possono soddisfare l'obbligo della separazione" [in nota: Giovanni Paolo II, Esort. ap. Familiaris consortio (22 novembre 1981), 84: AAS 74 (1982), 186. In queste situazioni, molti, conoscendo e accettando la possibilità di convivere "come fratello e sorella" che la Chiesa offre loro, rilevano che, se mancano alcune espressioni di intimità, "non è raro che la fedeltà sia messa in pericolo e possa venir compromesso il bene dei figli" (Conc. Ecum. Vat. II, Cost. past. Gaudium et spes, 51)]».

«Se si tiene conto dell'innumerabile varietà di situazioni concrete, come quelle che abbiamo sopra menzionato, è comprensibile che non ci si dovesse aspettare dal Sinodo o da questa Esortazione una nuova normativa generale di tipo canonico, applicabile a tutti i casi. È possibile soltanto un nuovo incoraggiamento ad un responsabile discernimento personale e pastorale dei casi particolari, che dovrebbe riconoscere che, poiché "il grado di responsabilità non è uguale in tutti i casi", le conseguenze o gli effetti di una norma non necessariamente devono essere sempre gli stessi [in nota: "Nemmeno per quanto riguarda la disciplina sacramentale, dal momento che il discernimento può riconoscere che in una situazione particolare non c'è colpa grave. Qui si applica quanto ho affermato in un altro documento: cfr Esort. ap. Evangelii gaudium (24 novembre 2013), 44.47"] [26]. I presbiteri hanno il compito di "accompagnare le persone interessate sulla via del discernimento secondo l'insegnamento della Chiesa e gli orientamenti del Vescovo. In questo processo sarà utile fare un esame di coscienza, tramite momenti di riflessione e di pentimento. I divorziati risposati dovrebbero chiedersi come si sono comportati verso i loro figli quando l'unione coniugale è entrata in crisi; se ci sono stati tentativi di riconciliazione; come è la situazione del partner abbandonato; quali conseguenze ha la nuova relazione sul resto della famiglia e la comunità dei fedeli; quale esempio essa offre ai giovani che si devono preparare al matrimonio. Una sincera riflessione può rafforzare la

fiducia nella misericordia di Dio che non viene negata a nessuno”» [27].

«Per comprendere in modo adeguato perché è possibile e necessario un discernimento speciale in alcune situazioni dette “irregolari”, c’è una questione di cui si deve sempre tenere conto, in modo che mai si pensi che si pretenda di ridurre le esigenze del Vangelo. La Chiesa possiede una solida riflessione circa i condizionamenti e le circostanze attenuanti. Per questo non è più possibile dire che tutti coloro che si trovano in qualche situazione cosiddetta “irregolare” vivano in stato di peccato mortale, privi della grazia santificante. I limiti non dipendono semplicemente da una eventuale ignoranza della norma. Un soggetto, pur conoscendo bene la norma, può avere grande difficoltà nel comprendere “valori insiti nella norma morale” o si può trovare in condizioni concrete che non gli permettano di agire diversamente e di prendere altre decisioni senza una nuova colpa» [28].

«Pertanto, un Pastore non può sentirsi soddisfatto solo applicando leggi morali a coloro che vivono in situazioni “irregolari”, come se fossero pietre che si lanciano contro la vita delle persone. È il caso dei cuori chiusi, che spesso si nascondono perfino dietro gli insegnamenti della Chiesa “per sedersi sulla cattedra di Mosè e giudicare, qualche volta con superiorità e superficialità, i casi difficili e le famiglie ferite”. In questa medesima linea si è pronunciata la Commissione Teologica Internazionale: “La legge naturale non può dunque essere presentata come un insieme già costituito di regole che si impongono a priori al soggetto morale, ma è una fonte di ispirazione oggettiva per il suo processo, eminentemente personale, di presa di decisione”. A causa dei condizionamenti o dei fattori attenuanti, è possibile che, entro una situazione oggettiva di peccato – che non sia soggettivamente colpevole o che non lo sia in modo pieno – si possa vivere in grazia di Dio, si possa amare, e si possa anche crescere nella vita di grazia e di carità, ricevendo a tale scopo l’aiuto della Chiesa [in nota: “In certi casi, potrebbe essere anche l’aiuto dei sacramenti”]. Il discernimento deve aiutare a trovare le strade possibili di risposta a Dio e di crescita attraverso i limiti. Credendo che tutto sia bianco o nero, a volte chiudiamo la via della grazia e della crescita e scoraggiamo percorsi di santificazione che danno gloria a Dio» [29].

L’interpretazione di questi brani – per chi non si rifiuta di intendere – è chiara: un accurato discernimento pastorale e personale può portare ad individuare dei casi in cui dei divorziati risposati civilmente o che convivono in una nuova unione possono accedere alla Comunione Eucaristica. Questo discernimento va però effettuato caso per caso, e non può essere cristallizzato in delle norme valide automaticamente per tutti i casi che soddisfino certe condizioni [30]; inoltre, questo discernimento può portare in molti casi al riconoscimento che il fedele divorziato risposato non può accedere all’Eucaristia. Se tuttavia, a titolo di esempio e di applicazione pratica, volessimo considerare un caso specifico, potremmo addurre il caso di colei che convenzionalmente chiameremo Anna. Ci sovviene a questo fine la situazione ipotizzata dal cardinale Francesco Coccopalmerio, presidente del Pontificio Consiglio per l’interpretazione dei testi legislativi, che ha pubblicato un recente opuscolo [31] proprio per esplicitare i contenuti e le possibili applicazioni del capitolo 8 dell’*Amoris laetitia* sulle situazioni irregolari: *«Ricorriamo a un caso concreto, cioè al caso di una donna che è andata a convivere con un uomo sposato canonicamente e abbandonato dalla moglie con tre bambini ancora piccoli. Precisiamo che questa donna ha salvato l’uomo da uno stato di profonda prostrazione, probabilmente dalla tentazione di suicidio; ha allevato i tre bambini non senza notevoli sacrifici; è nato un nuovo figlio; la loro unione dura ormai da dieci anni. Questa donna sa di essere in una situazione irregolare. Vorrebbe sinceramente cambiare vita. Ma, evidentemente, non lo può. Se, infatti, lasciasse la unione, l’uomo tornerebbe nella condizione di prima, i figli resterebbero senza mamma. Lasciare l’unione significherebbe, dunque, non adempiere gravi doveri verso persone di per sé innocenti. È perciò evidente che non potrebbe avvenire “senza una nuova colpa”».*

Inoltre, aggiunge il cardinale Coccopalmerio, Anna si trova nella condizione di non potere soddisfare all’obbligo di continenza, ovvero di vivere col suo nuovo compagno “come fratello e sorella”. Anche in

questo caso, argomenta il porporato, secondo i chiari orientamenti dati dall'*Amoris laetitia* di rivalutare «la solida riflessione circa i condizionamenti e le circostanze attenuanti» che la Chiesa possiede, qualora tale impossibilità fosse sinceramente constatata e accompagnata da sincero pentimento e consapevolezza di trovarsi in una situazione oggettivamente irregolare, sarebbe comunque possibile accedere al sacramento della Riconciliazione e conseguentemente a quello dell'Eucaristia. In definitiva, ora anche ad Anna, come già a Giovanni e a Martino, è concessa la possibilità, dopo un profondo discernimento e tramite un serio percorso penitenziale, di ricominciare una nuova vita eucaristica.

E non è affatto *en passant* l'accostamento che vogliamo fare tra i casi di Giovanni, Martino e Anna: perché quanto sta avvenendo ora grazie alle recenti aperture riguardo alla disciplina dei sacramenti della Riconciliazione e dell'Eucaristia ricalca, sotto certi aspetti, quanto è avvenuto con l'introduzione della prassi dello scioglimento del vincolo del matrimonio in favore della fede (*Potestas Ecclesiae*) e quanto è avvenuto con l'introduzione della valutazione della fede dei nubendi ai fini del riconoscimento della nullità di un matrimonio (*Mitis iudex*). In tutti questi casi, per quanto siamo di fronte a sacramenti differenti, la ratio è la stessa: non normative applicabili indiscriminatamente, ma prassi da valutare caso per caso; non deroghe generalizzate, ma concessioni da fare con molta cautela e valutando tutta una serie di condizioni (se ci sia pentimento, non creare scandalo, chi sia stato a provocare il fallimento del matrimonio, ecc.); soprattutto, non cambiamenti indolore, ma dinamismi che hanno creato di volta in volta un fronte di opposizione che avrebbe preferito che le cose non cambiassero [33]. Fatto, del resto, ben comprensibile: prima dell'*Amoris laetitia* era stata ripetutamente presa in considerazione l'ipotesi di concedere, in taluni casi, la Comunione ai divorziati risposati: lo stesso Ratzinger 1972 aveva perorato in un primo momento questa eventualità, per poi abbandonarla successivamente. Anche nel magistero ordinario la si era accantonata, ed erano anzi stati fatti espliciti divieti di prendere in considerazione quest'eventualità, come ad esempio nella *Familiaris Consortio* al n°84, o nel Catechismo della Chiesa Cattolica al n°1650. Tenuto conto di ciò, è “fisiologico” il putiferio che si è scatenato, ed è perfettamente in linea con la dinamica delineata da H. U. Von Balthasar nel testo che abbiamo su citato [34], circa l'irrigidimento di chi si rifà alla «lettera di ieri» per criticare il cambiamento di oggi.

Di fronte a ciò, dobbiamo anzitutto sottolineare con serenità che siamo di fronte a un cambiamento della prassi e non della dottrina [35]. Su questo dovrebbero bastare le parole del cardinale Coccopalmerio il quale, a conclusione dell'esposizione del caso della nostra Anna, sentenza: «A questo punto, considerati con attenzione, senza preconcetti e – speriamo – fedelmente analizzati, tutti gli elementi contenuti nell'Esortazione, possiamo valutare teologicamente la eventuale ammissione di un fedele ai sacramenti della Penitenza e della Eucaristia. Credo che possiamo ritenere, con sicura e tranquilla coscienza, che la dottrina, nel caso, è rispettata. La dottrina dell'indissolubilità del matrimonio è nel caso rispettata, perché i fedeli nella situazione ipotizzata si trovano in unioni non legittime, anzi, più precisamente, possiamo senz'altro affermare che tale condizione è oggettivamente di peccato grave». In effetti – e naturalmente – i passi dell'*Amoris laetitia* a difesa del principio di indissolubilità del matrimonio sono chiari e netti, passi in cui tale principio non solo viene ribadito con la massima forza ma anche argomentato e difeso contro equiparazioni indebite ad altre forme di unione. Ora, nessuno più del cardinale Coccopalmerio, a capo del suo dicastero, sarebbe stato nella posizione più consona per dare un parere competente e dirimente al riguardo [36].

Il caso di Pietro: conclusioni (e aperture)

Ma se questo ancora non bastasse, se c'era qualcuno che a buon diritto avrebbe dovuto protestare contro la nuova prassi sacramentale inaugurata dall'*Amoris laetitia*, questi avrebbe dovuto essere

proprio colui che aveva fissato nella maniera più formale e netta la prassi precedente di non dare la Comunione ai divorziati risposati: il Papa emerito Benedetto XVI [37]. Eppure questi non solo non lo ha fatto, neanche minimamente o velatamente, ma anzi ha sempre patentemente dimostrato il suo *endorsement* a chi sarebbe andato contro i suoi pronunciamenti: Papa Francesco. Ed è senz'altro significativo che, fra le tante, la più spiazzante e commovente manifestazione di supporto e di affetto Benedetto XVI l'abbia data a Francesco non prima dell'*Amoris laetitia*, ma due mesi dopo la sua pubblicazione, durante il 65° anniversario della propria ordinazione sacerdotale: «*Grazie soprattutto a Lei, Santo Padre! La Sua bontà, dal primo momento dell'elezione, in ogni momento della mia vita qui, mi colpisce, mi porta realmente, interiormente. Più che nei Giardini Vaticani, con la loro bellezza, la Sua bontà è il luogo dove abito: mi sento protetto. Grazie anche della parola di ringraziamento, di tutto. E speriamo che Lei potrà andare avanti con noi tutti su questa via della Misericordia Divina, mostrando la strada di Gesù, verso Gesù, verso Dio*». Chi ammira il Papa emerito per la precisione e lo zelo dottrinale del suo magistero, potrebbe forse dedurre da queste parole che parte non indifferente di questo zelo è la comunione affettiva ed effettiva con il Papa attuale cui tutti i fedeli cattolici sono chiamati. Per converso, chi si cimenta a mettere in dubbio il magistero ordinario del Papa attuale si ritroverà presto o tardi a dover prendere in uggia anche il Papa emerito [38]. Perché, di fatto, se le innovazioni della prassi sacramentale introdotte dall'*Amoris laetitia* fossero così esiziali per le sorti della Chiesa, come dichiarato dai suoi detrattori, allora Benedetto XVI, potendo intervenire e non facendolo – e anzi addirittura sentendosi «protetto» da Francesco – ne sarebbe necessariamente un irresponsabile complice e connivente.

Con tutto questo, non vogliamo sostenere che Benedetto XVI sia in fondo dello stesso parere di Papa Francesco circa la possibilità di dare la Comunione in certi casi ai divorziati risposati, ma anzi proprio perché probabilmente non lo è vogliamo indicarlo come luminoso esempio a chi, come lui, si trova al di qua del cambiamento introdotto dall'*Amoris laetitia*: in casi come questi la pazienza, la docilità fiduciosa e il lasciarsi condurre (la *manu ductio* – altra antica virtù monastica oggi trascurata) dovrebbero prevalere sull'ostruzionismo ad oltranza, per quanto in buona fede. In casi come questi si potrebbero e si dovrebbero esporre le proprie riserve, ma mai porre queste ultime come ultimatum o condizioni per l'accettazione del magistero, screditato in sfibranti schermaglie più o meno sotterranee. «E perché tormentarsi tanto quando è così semplice obbedire?», si chiederebbe l'indimenticabile Anna Vercors dell'Annuncio fatto a Maria [39]. Ma torniamo al cuore del nostro discorso, cercando di tirare le somme. Comprendiamo e lodiamo lo zelo di chi ha timore delle possibili negative conseguenze che la nuova prassi sacramentale potrebbe causare – quali il rischio di dare l'impressione che il matrimonio non sia indissolubile, o di concedere l'Eucaristia scriteriatamente a chi non è opportunamente disposto. Anzi, questo zelo in generale è assai utile affinché non si facciano passi falsi e si proceda ponderatamente. Ma chi nutre questi timori dovrebbe infine prendere atto che la Chiesa in passato ha affrontato indenne rischi ben maggiori, conseguenti a sviluppi dottrinali di gran lunga maggiori, che non l'attuale cambiamento della disciplina eucaristica: dall'allargamento del privilegio petrino, cominciato con San Pio V e sfociato nel possibile scioglimento in favore della fede di matrimoni validi, consumati e canonici, all'introduzione dei requisiti della fede ai fini della valutazione di un valido consenso matrimoniale, richiesta da Benedetto XVI, alla prassi di concedere in taluni casi l'Eucaristia a divorziati risposati, dietro serio discernimento della loro buona fede, il filo rosso è uno e medesimo: la *salus animarum*, filo intessuto indissolubilmente di misericordia e fede, di verità e di amore, filo ogni volta dipanato dai Romani Pontefici contro ogni immancabile e prevedibile nodo d'opposizione.

Come stupendamente Dante insegna circa le due chiavi di Pietro, l'una è d'oro e assolve, l'altra è d'argento e discerne:

“Più cara è l'una; ma l'altra vuol troppa

d'arte e d'ingegno avanti che disserri,
perch'ella è quella che nodo digroppa... ”

(Purgatorio IX, 124-126) [40].

Crediamo che il perenne mandato di Cristo a Pietro, di convertirsi e confermare i fratelli (Lc 22,32), trovi eco profonda proprio in questi casi, come in tutti quei casi in cui il pur legittimo timore dello scandalo e le pur comprensibili difficoltà nell'affrontare necessarie conversioni pastorali corrono il rischio di soffocare la vita delle anime. Questo sembra essere il rischio principale da cui Pietro vuole guardarsi, sperimentata sulla propria pelle la sovrabbondanza della Divina Misericordia. Misericordia che lo stesso Dante implorò alle porte del suo percorso penitenziale, cui l'angelo così rispose mentre aprì con le suddette chiavi:

“...da Pier le tegno; e disse mi ch' i' erri
anzi ad aprir ch'a tenerla serrata
pur che la gente a' piedi mi s'atferri”

(Purgatorio IX, 127-129) [41].

NOTE

[1] Soprattutto se questi dubbi ricordano da vicino, più nelle intenzioni che nella forma, certe domande poste a Gesù: “È lecito o no guarire nei giorni di sabato?” “È lecito o no pagare il tributo a Cesare?” “È lecito o no lapidare questa donna?”. A questo riguardo, un punto fermo sono le parole di H. U. Von Balthasar sulla necessità di una virtù dimenticata nelle recenti *débâcle*: la pazienza: «Forse là dove un tentativo di comprensione teologica non contraddice direttamente un dato della rivelazione (per esempio l'arianesimo) nulla è più necessario della virtù fondamentale neotestamentaria della pazienza [...] Il Sillabo di Pio IX (1864), che oggi viene ripresentato dai tradizionalisti estremi, la condanna, giustificata nel suo complesso, del modernismo da parte di Pio X, le famose risposte della Commissione biblica del 1913, hanno richiesto molta pazienza ai teologi finché lo sviluppo successivo mostrasse che cosa fosse semplicemente condizionato dal momento storico e dunque fosse superato di per sé e che cosa invece vada considerato valido tuttora. Se dunque si richiede pazienza anche riguardo a dichiarazioni papali (non fatte ex cathedra) e ad altre dichiarazioni di Roma – la pazienza è qualcosa di completamente diverso dalla polemica, dal tenere in poco conto o dal non tenerne conto affatto – allora è tanto più necessaria tra quelle correnti teologiche che vengono etichettate con gli slogan “destra” e “sinistra”. La pazienza sarebbe l'atteggiamento centrale con il quale il teologo dovrebbe opporsi all'irrigidimento dei fronti e così al pericolo immediato di uno scisma. L'irrigidimento da “destra” dovrebbe essere quello più pericoloso, perché con il suo ricorso alla tradizione esso si richiama quasi sempre alla lettera di ieri, che secondo Paolo può uccidere se non viene animata, illuminata e rischiarata dallo Spirito che aleggia oggi [cfr. 2 Cor 3,6] [...] Di fronte alla malleabilità donata e anche richiesta dallo Spirito Santo per le tutte sue nuove ispirazioni qui c'è una specie di pietrificazione o addirittura di “erezione di una roccia” nell'atteggiamento di base, che rende quasi impossibile un dialogo vivo e persino quello più elementare con questa corrente. Il fondamento di questo atteggiamento va ricercato nel fatto che l'obbedienza richiesta all'interno della Chiesa e all'interno del dogma nei confronti dello Spirito interpretante viene scambiata continuamente con l'assimilazione al (cosiddetto) spirito del tempo esterno» (in “La pace nella teologia”, Saggi teologici. Vol. 5: Homo creatus est, Jaca book, Milano 2010).

[2] Per il Codice di Diritto Canonico, infatti, ai fini di un consenso matrimoniale valido ciò che si richiede, come condizioni minime necessarie, sono l'intenzione di fare ciò che fa la Chiesa e “che i contraenti almeno non ignorino che il matrimonio è la comunità permanente tra l'uomo e la donna, ordinata alla procreazione della prole” (can. 1096). Se ci sono queste condizioni può contrarre matrimonio canonicamente valido anche un ateo

non battezzato, con dispensa del Vescovo, purché la parte cattolica soddisfi alcune elementari condizioni (can. 1086.2), e cioè che prometta di allontanare i rischi di abbandonare la fede e di impegnarsi ad educare i figli secondo la propria fede.

[3] Purché sia impossibile ritornare con Giovanna e lei non abbia nulla in contrario (viene contattata, ha figli e famiglia col suo nuovo uomo ed è ben contenta di acconsentire allo scioglimento). Cf. Norme *Potestas Ecclesiae*, art. 4 (cf. infra, nota 6).

[4] Cf. nota 1. Ma questa volta, in quanto entrambi battezzati, non è nemmeno necessario scomodare il Vescovo.

[5] Queste parole sono state aggiunte da Benedetto XVI nel 2014 ad un suo articolo (“Sulla questione dell’indissolubilità del matrimonio - Osservazioni su quanto risulta dalla storia dei dogmi e sul suo significato attuale”) originariamente uscito nel 1972, ma rielaborato nel 2014 in occasione della sua ripubblicazione all’interno del quarto volume dell’opera omnia: “Zur Frage nach der Unauflöslichkeit der Ehe. Bemerkungen zum dogmengeschichtlichen Befund und zu seiner gegenwärtigen Bedeutung”, in Einführung in das Christentum. Bekenntnis, Taufe, Nachfolge, Joseph Ratzinger Gesammelte Schriften, Band 4, Herder, Friburgo 2014. Questo volume ancora non è stato pubblicato in italiano; la traduzione è nostra.

[6] Congregazione per la Dottrina della Fede, Norme *Potestas Ecclesiae* alle quali attenersi nell’istruire il processo per lo scioglimento del vincolo matrimoniale “*in favorem fidei*”, 30 aprile 2001, Città del Vaticano 2001.

[7] Ivi, prefazione.

[8] *Ibidem*.

[9] «*All’autorità superiore sembrò più opportuno che questa delicata materia non fosse inclusa nel Codice, ma ad essa si provvedesse con delle norme particolari approvate in modo specifico dal Sommo Pontefice ed emanate dalla Congregazione per la Dottrina della Fede*» (*Potestas Ecclesiae*, prefazione). Il nostro Codice di Diritto Canonico, infatti, fa menzione esclusivamente, nel can. 1142, della possibilità del Sommo Pontefice di sciogliere il matrimonio rato e non consumato, passando sotto silenzio della sua possibilità di sciogliere anche quello rato e consumato, come disposto dalle norme della *Potestas Ecclesiae*. Più trasparentemente, la contiguità di queste norme col corpus giuridico della Chiesa universale è ben evidenziata nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, can. 1384: «*Per ottenere lo scioglimento del matrimonio non consumato, oppure lo scioglimento del matrimonio in favore della fede, si osservino accuratamente le norme speciali stabilite dalla Sede Apostolica*».

[10] Cf. ad esempio le Costituzioni apostoliche *Altitudo* di Paolo III (1° giugno 1537), *Romani pontifices* di Pio V (2 agosto 1571), *Populis* di Gregorio XIII (25 gennaio 1585).

[11] Prassi inaugurata dallo stesso san Paolo il quale scrive ai Corinti (1Cor 7,12-15) che può essere sciolto il matrimonio tra due non battezzati nel caso che uno dei due si converta e l’altro gli impedisca di vivere la sua fede.

[12] Venne così introdotto il cosiddetto “privilegio petrino”, espresso ad esempio nei casi indicati nei canoni 1148 e 1149: scioglimento di matrimoni poligami o di matrimoni fra due non battezzati dei quali successivamente uno si converte e si battezza ma non può ristabilire la convivenza col coniuge per cause legate a prigionia o persecuzioni.

[13] Benedetto XVI riassume bene questa diatriba, che deve aver vissuto in prima persona, nello stesso succitato articolo del 2014 (cf. nota 5): «*La tradizione ha infine allargato questo “privilegio paolino” nel privilegium petrinum. Con ciò al successore a Pietro è dato il mandato di decidere, riguardo ai matrimoni non-sacramentali, quando la separazione è giustificata. Questo cosiddetto privilegium petrinum non è però stato introdotto nel nuovo Codice, come era invece inizialmente previsto. Ciò dipese dal dissenso fra due gruppi di esperti. Il primo aveva sottolineato che il fine di tutto il diritto della Chiesa, il suo criterio interno, è la salvezza delle anime. Ne consegue che la Chiesa ha il potere e il permesso di fare ciò che serve per conseguire questo fine. L’altro gruppo era invece del parere che non si dovesse allargare troppo i mandati del ministero petrino e che bisognasse fermarsi ai confini riconosciuti dalla fede della Chiesa. Dal momento che tra questi due gruppi non si poté trovare un’intesa, Papa Giovanni Paolo II decise di non inserire questa parte delle consuetudini*

giuridiche della Chiesa nel Codice, ma di continuare come prima ad affidarla alla Congregazione per la Dottrina della Fede che, insieme con la prassi concreta, deve discernere sempre di nuovo la base e i confini della potestà della Chiesa a questo riguardo». La soluzione di grande equilibrio scelta dal Papa è stata pertanto quella di accettare sì il principio dottrinale dell'allargamento dei mandati del ministero petrino finalizzato alla salvezza delle anime, nonché le sue conseguenze pratiche e legali, ma di calarlo in una forma giuridica che garantisse al massimo grado, tramite un discernimento da farsi caso per caso, di non cadere nei rischi paventati dal secondo gruppo di "esperti".

[14] Mt 19,4-6.

[15] *Summa Theologiae*, Suppl., q. 67, art. 1. S. Tommaso morì prima di terminare l'esposizione dei sacramenti. Fu il suo fido segretario Fra Reginaldo a portare a termine la Somma redigendo, sulla scorta del Commento al libro delle Sentenze, opera giovanile di San Tommaso, la parte finale (i sacramenti della penitenza, unzione degli infermi, ordine, matrimonio e i novissimi).

[16] Locuzione espressamente impiegata, in riferimento a queste norme, nella prefazione di *Potestas Ecclesiae*.

[17] Si ricordi la cautela che si è avuta nel divulgare queste norme. È da sottolineare poi come queste norme regolino la concessione di una grazia (quella dello scioglimento del matrimonio non sacramentale) da concedere caso per caso, e non la concessione ipso facto di uno scioglimento laddove si verificano certe condizioni. Inoltre, queste norme disciplinano rigorosamente, tramite un'indagine che dovrà partire dal Vescovo locale e approdare alla Congregazione per la Dottrina per la Fede, quali siano i requisiti per chiedere la grazia, che sono cautele elementari quali: che il non battezzato che chiede lo scioglimento del matrimonio precedente sia sinceramente convertito, si battezzi e voglia procedere a un nuovo matrimonio sacramentale; che il matrimonio precedente non sia naufragato a causa di chi sta chiedendo la grazia o del nuovo eventuale consorte; che sia impossibile restaurare il rapporto col consorte da cui si vuole divorziare ecc.

[18] Cf. nota 5.

[19] Incontro con il clero della Diocesi di Aosta - discorso di Sua Santità Benedetto XVI, chiesa parrocchiale di Introd (Valle d'Aosta), lunedì, 25 luglio 2005.

[20] Discorso del Santo Padre Benedetto XVI in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario del tribunale della Rota Romana, Sala Clementina, Sabato, 26 gennaio 2013.

[21] Per una sintesi di questa dottrina canonistica, difesa di recente con dovizia di argomentazioni, cf. l'articolo del domenicano padre Bruno Esposito, "La fede come requisito per la validità del matrimonio sacramentale?" in *Periodica* 104 (2015), pp. 611-651 (reperibile su internet).

[22] Cf. Introduzione, in AA. VV., *Sulla pastorale dei divorziati risposati*, LEV, Città del Vaticano 1998, p. 27-28.

[23] Discorso del Santo Padre Francesco in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario del tribunale della Rota Romana, Sala Clementina, venerdì 23 Gennaio 2015.

[24] Discorso del santo Padre Francesco in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario del tribunale della Rota Romana, Sala Clementina, venerdì 21 Gennaio 2017.

[25] *Amoris laetitia* n° 49.

[26] Ivi, n° 298.

[27] Ivi, n° 300.

[28] Ivi, n° 301.

[29] Ivi, n° 305.

[30] Doveroso a questo riguardo accogliere l'orientamento ermeneutico offerto dallo stesso Pontefice al n°304 dell'Esortazione: «*Prego caldamente che ricordiamo sempre ciò che insegna san Tommaso d'Aquino e che impariamo ad assimilarlo nel discernimento pastorale: "Sebbene nelle cose generali vi sia una certa necessità, quanto più si scende alle cose particolari, tanto più si trova indeterminazione. [...] In campo pratico non è*

uguale per tutti la verità o norma pratica rispetto al particolare, ma soltanto rispetto a ciò che è generale; e anche presso quelli che accettano nei casi particolari una stessa norma pratica, questa non è ugualmente conosciuta da tutti. [...] E tanto più aumenta l'indeterminazione quanto più si scende nel particolare" (Summa Theologiae I-II, q. 94, art. 4) [...] Riferendosi alla conoscenza generale della norma e alla conoscenza particolare del discernimento pratico, san Tommaso arriva a dire che "se non vi è che una sola delle due conoscenze, è preferibile che questa sia la conoscenza della realtà particolare, che si avvicina maggiormente all'agire" (Sententia libri Ethicorum, VI, 6 [ed. Leonina, t. XLVII, 354])».

[31] Il capitolo VIII dell'Esortazione post sinodale *Amoris laetitia*. Accompagnare, discernere e integrare le difficoltà, LEV, Città del Vaticano 2017.

[32] Cf. *Amoris laetitia* n°301. Per tutta l'argomentazione del cardinale Coccopalmerio cf. il paragrafo 3 dell'opuscolo citato supra: «Le condizioni soggettive o condizioni di coscienza delle diverse persone nelle diverse situazioni non regolari e il connesso problema della ammissione ai sacramenti della Penitenza e della Eucaristia».

[33] Contro lo scioglimento dei matrimoni in favore della fede si ricordi il secondo gruppo di esperti di cui ci ha parlato Benedetto XVI (nota 13); contro la valutazione della fede ai fini della nullità matrimoniale si ricordi il recente articolo di B. Esposito, già citato in nota 21, o l'intervento del cardinale Raymond L. Burke, "Il Matrimonio è naturale e sacro" al Convegno Internazionale in preparazione del Sinodo sulla famiglia tenutosi all'Angelicum - Pontificia Università S. Tommaso d'Aquino il 30 settembre 2015 (reperibile su internet).

[34] È opportuno a questo punto completare la citazione di H. U. Von Balthasar cominciata in nota 1: «*Dopo quasi ogni grande Concilio un gruppo si è ritirato perché il Concilio stesso, portando avanti il pensiero della Tradizione, era costretto ad andare al di là della pura lettera di formulazioni precedenti. Ario si poteva richiamare (a torto) alla lettera di alcuni teologi ortodossi precedenti Nicea. Attenendosi rigidamente alla lettera di Cirillo di Alessandria, i monofisiti si staccarono da Calcedonia. Aggrappati alla lettera di Agostino contro il suo spirito [...] uscirono dalla Chiesa i riformatori, i seguaci di Baio e di Giansenio. Il Vaticano I produsse i Vecchi Cattolici, il Vaticano II produsse i lefebvriani con tutto il loro séguito difficile da delimitare, séguito che si dice ancora cattolico e che però considera suo compito principale il presentarsi come il modello dell'ortodossia e di andar in cerca per ogni dove delle eresie mascherate*».

[35] È, del resto, lo stesso n°84 della *Familiaris Consortio* (e anche il n° 29 della *Sacramentum caritatis*) ad affermare che quella di non dare la Comunione ai divorziati risposati è "una prassi della Chiesa". Ben ponderate a questo riguardo le parole del domenicano padre Giovanni Cavalcoli circa l'assoluta naturalezza dei cambiamenti delle prassi ecclesiastiche: «*Per quanto riguarda il sacramento della penitenza, la Chiesa è passata dalla prassi dei primi secoli di una sola celebrazione nel corso della vita, alla raccomandazione attuale della confessione frequente, che risale alla riforma tridentina. Nei primissimi secoli le seconde nozze erano sconsigliate. Nel secolo XVII il sacramento dell'ordine non poteva esser conferito a soggetti di razza mista. La pratica comune della Comunione quotidiana risale solo ai tempi di San Pio X. Fino ai tempi di San Pio X esisteva la figura giuridica dell'haereticus vitandus. Il Magistero presenta per la prima volta l'atto coniugale come "segno e incentivo all'amore" solo nella Humanae vitae di Paolo VI. Gli impedimenti giuridici al matrimonio in passato erano diversi da quelli di oggi. Paolo VI ha abolito i cosiddetti "ordini minori", un tempo necessari per accedere al sacerdozio. Solo con la riforma conciliare alle donne sono consentiti ministeri liturgici un tempo riservati solo agli uomini. Fino alla riforma conciliare, il sacramento dell'unzione degli infermi, detto significativamente "estrema unzione", veniva dato solo ai moribondi. Oggi è sufficiente l'anzianità avanzata o la malattia grave, per cui può essere facilmente reiterato. Il Papa stesso col suo recente Motu proprio ha modificato il regolamento delle cause di nullità del matrimonio*» (Intervista di Andrea Tornielli del 17/10/15 per La Stampa). Assodato ciò, ammesso e non concesso che il dare, in alcuni casi, la Comunione ai divorziati risposati sia frutto di un cambiamento di dottrina, non per questo sarebbe da screditare: anche qui si potrebbe fare un lungo elenco guardando alla storia della Chiesa. Ricordiamo solo due esempi: la radicale mutazione ecclesiologicala conosciuta dalla Chiesa Cattolica con l'approvazione degli Ordini mendicanti e il riconoscimento della libertà religiosa avvenuto con il Concilio Vaticano II (la *Dignitatis humanae* riporta proposizioni che vanno in direzione diametralmente opposta a quelle riportate nel Sillabo di Pio IX, di appena cento anni precedente).

[36] Cf. in particolar modo il c. 2 dell'Esortazione, e lo stupendo c. 4 che intona al riguardo una magistrale sinfonia di citazioni da San Tommaso d'Aquino a San Roberto Bellarmino a San Giovanni Paolo II.

[37] Ecco i principali documenti in cui si è pronunciato in questo senso: Congregazione per La Dottrina Della Fede, Lettera ai Vescovi della Chiesa Cattolica circa la recezione della Comunione Eucaristica da parte di fedeli divorziati risposati; Joseph Ratzinger; “A proposito di alcune obiezioni contro la dottrina della Chiesa circa la recezione della Comunione Eucaristica da parte di fedeli divorziati risposati” in AA. VV; Sulla pastorale dei divorziati risposati, LEV, Città del Vaticano 1998; *Sacramentum caritatis* n. 29; Catechismo della Chiesa Cattolica n° 1650, opera redatta sotto la direzione del cardinale Ratzinger; infine, segnaliamo il già citato articolo “Sulla questione dell’indissolubilità del matrimonio - Osservazioni su quanto risulta dalla storia dei dogmi e sul suo significato attuale” (cf. nota 5) il quale nella versione del 1972 apriva alla possibilità della Comunione ai divorziati risposati, mentre nella sua riscrittura del 2014 escludeva questa possibilità. Possiamo ben immaginare che in questo caso Benedetto XVI si sia voluto premunire contro una eventuale strumentalizzazione dei propri scritti nel clima surriscaldato del dibattito sinodale.

[38] E certo da non trascurarsi è il fatto che il magistero espresso nell’*Amoris laetitia* è anche frutto e compimento di un lavoro comunione la cui relazione finale è stata approvata punto per punto da 265 padri sinodali, espressione dell’episcopato della Chiesa universale (con approvazione unanime per quasi tutti i punti, e di almeno due terzi per i più delicati).

[39] Paul Claudel, *L’annuncio a Maria* (L’annonce faite à Marie), traduzione di Francesco Casnati, Vita e Pensiero, Milano, 1989.

[40] Riportiamo la parafrasi di questi e dei successivi versi per chi non è aduso all’italiano dantesco: “Di queste due chiavi, quella d’oro è più preziosa; l’altra invece richiede moltissima discrezione e scienza perché riesca ad aprire, poiché essa è quella che scioglie il nodo degli ostacoli” (parafrasi a cura di C. Dragone, nella sua edizione della Divina Commedia per i tipi della San Paolo).

[41] «Le ricevetti da San Pietro; e mi disse di sbagliare piuttosto ad aprire che a tenere chiusa la porta, purché la gente mi si getti ai piedi pentita».